



COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN
MODALITA' TELEMATICA**

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Principi e criteri

Art. 3 Requisiti tecnici

Art. 4 Partecipazione alle sedute

Art. 5 Accertamento del numero legale

Art. 6 Svolgimento delle sedute

Art. 7 Regolazione degli interventi

Art. 8 Votazioni in Consiglio Comunale

Art. 9 Votazioni in Giunta

Art. 10 Protezione dei dati personali

Art. 11 Trasparenza del regolamento

Art. 12 Disposizioni finali

Art. 1 Oggetto

1. Fermo restando che gli Organi di Governo sono convocati abitualmente nella modalità in presenza, il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto.

2. Il medesimo Regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari/comunali, delle Conferenze dei Capigruppo e delle riunioni della Giunta.

3. Il Presidente dell'Organo di Governo o delle rispettive Commissioni consiliari/comunali o della Conferenza dei Capigruppo determina la modalità di convocazione dandone comunicazione nell'ordine del giorno.

Art. 2 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:

a. *pubblicità*: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono trasmesse sul portale istituzionale del Comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta e della Conferenza dei capigruppo. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

b. *trasparenza*: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;

c. *tracciabilità*: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

a. la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;

b. la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

c. la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

d. la visione e condivisione su richiesta dei partecipanti, della documentazione relativa agli argomenti in discussione;

e. la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;

f. la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;

g. la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio comunale;

h. la sicurezza dei dati e delle informazioni.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 5 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 6 Svolgimento delle sedute

1. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente di ciascun Collegio, secondo le prescrizioni del Regolamento generale di ciascun Collegio.

2. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza.

3. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.

Art. 7 Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno, il Presidente del collegio invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento generale del Consiglio comunale.

2. Il Presidente del collegio può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al collegio in relazione a determinati argomenti.

3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono.

Art. 8 Votazioni in Consiglio Comunale

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso mediante chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

3. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario:

- accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
- Nel caso in cui, durante una votazione, il consigliere interpellato ad esprimere il voto, non risponda o risulti disconnesso, lo stesso viene considerato assente dalla votazione.

Art. 9 Votazioni in Giunta

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente del Collegio pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso mediante chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando l'Assessore la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
3. Il Presidente del collegio, con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video dell'Assessore chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
 - Nel caso in cui, durante una votazione, l'Assessore interpellato ad esprimere il voto, non risponda o risulti disconnesso, lo stesso viene considerato assente dalla votazione.

Art. 10 Protezione dei dati personali

Ciascun componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 11 Trasparenza del regolamento

Il presente regolamento è pubblicato nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Regolamenti".

Art. 12 - Disposizioni finali

Il presente regolamento, composto di n. 12 articoli, avrà piena efficacia a decorrere dalla scadenza del quindicesimo giorno di pubblicazione all'albo, successiva all'ordinaria pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte dell'organo consiliare.